



Prot. 0028915  
Trieste, 12/10/2007

Titolo I Classe 3  
Allegati 1

N. 1602 /2007

**IL RETTORE**

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il D.R. n. 908/AG dd. 8.10.1999 con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di dottorato di ricerca", e successive modifiche ed integrazioni;
- ACQUISITO** il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche, adunanza del 12.07.2007, relativamente alle modifiche al Regolamento generale per le Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 25.07.2007, con cui, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 17.07.2007, sono state approvate le modifiche al "Regolamento generale per le Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Trieste", dando mandato al Rettore di apportare eventuali rettifiche di carattere tecnico, necessarie all'armonizzazione del testo;
- VISTA** la nota del Capo Ripartizione Segreterie Laureati dd. 17.09.2007 con cui è stato trasmesso il testo del succitato Regolamento con le ulteriori modifiche tecniche;
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.07.2007;

**D E C R E T A**

1. Viene data esecuzione ed efficacia al "Regolamento generale per le Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Trieste", così come modificato nel testo posto in allegato al presente decreto, *sub. All. 1.*
2. Il "Regolamento generale per le Scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Trieste", così modificato, entra in vigore con il XXIII ciclo del dottorato di ricerca (anno di emissione del bando 2007).

IL RETTORE



## **Regolamento generale per le Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Trieste**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Le Scuole di Dottorato di Ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare la gestione di progetti formativi di livello dottorale a carattere preferibilmente interdisciplinare e internazionale, facenti parte dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università di Trieste.
2. Nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari, esse curano la formazione finalizzata all'acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati.

### **Art. 2 - Requisiti di idoneità ed istituzione delle Scuole di Dottorato**

1. Le Scuole di Dottorato possono essere attivate anche in consorzio con altre Università o in regime di convenzione con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di idonee strutture ed attrezzature per la ricerca.
2. Le Scuole sono istituite con Decreto del Rettore, su proposta di un dipartimento anche in concorrenza con altri, previa valutazione del Nucleo di Valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 9 del presente articolo e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che verificheranno rispettivamente la coerenza della Scuola con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane con la disponibilità di risorse finanziarie necessarie all'attivazione.
3. Il numero di borse con cui si attiva annualmente ogni Scuola è approvato con delibera degli Organi Accademici, in misura comunque non inferiore a 6, incluse quelle con finanziamento esterno e pari almeno al 50% dei posti ordinari disponibili.
4. Gli Organi Accademici, in fase di rinnovo della Scuola e in presenza di un cofinanziamento insufficiente per raggiungere il numero di 6 borse, possono autorizzare in casi assolutamente eccezionali, per un'unica volta nel triennio e in deroga all'art. 2 comma 3, del presente regolamento, l'attivazione della Scuola con un numero di borse inferiore a 6.
5. Le Scuole possono articolarsi in indirizzi tra loro coordinati per lo sviluppo di un coerente progetto formativo secondo quanto specificato dall'art. 9 del presente regolamento.
6. Ogni Scuola si doterà entro tre mesi dalla data di istituzione di un proprio regolamento, nel rispetto del presente regolamento generale. Il regolamento dovrà indicare gli obiettivi della Scuola e garantire il rispetto dei requisiti di cui al successivo comma 9. Inoltre, il Regolamento disciplinerà quantomeno: l'organizzazione della Scuola, l'eventuale articolazione in crediti, la durata in mesi del periodo all'estero svolto dai dottorandi, i criteri di selezione, la composizione e le modalità di elezione degli Organi della Scuola.
7. Con periodicità annuale il Nucleo di Valutazione, sulla base della relazione presentata dal Direttore della Scuola di cui al successivo articolo 5 comma 2 lettera e), verificherà la permanenza dei requisiti per ogni Scuola istituita. In caso di valutazione negativa di una



Scuola già attivata, il Nucleo di Valutazione ne darà immediata comunicazione al Direttore della Scuola. Preso atto delle osservazioni, il Collegio, dovrà, entro i termini indicati dal Nucleo, riportare la Scuola allo standard qualitativo previsto. Il Nucleo di Valutazione verificherà i correttivi messi in atto dal Collegio; in caso di mancato adeguamento potrà proporre al Rettore la disattivazione della Scuola a partire dal primo ciclo successivo a quelli già attivati. In caso di disattivazione della Scuola, saranno comunque portati a compimento i cicli già attivati.

8. Le Scuole di Dottorato hanno sede presso uno tra i Dipartimenti proponenti. Non potranno essere attivate Scuole di Dottorato con un numero di iscritti assegnatari di borse inferiore a sei.
9. Sono requisiti di idoneità, quelli di seguito individuati tenendo conto del DM 224/99 e del Regolamento Dottorati di Ricerca dell'Ateneo di Trieste, ovvero:
  - a. la presenza nel Collegio dei docenti di almeno dieci docenti di ruolo, tra professori e ricercatori, presenti in maniera esclusiva in quel Collegio, di cui almeno sette afferenti alle aree scientifiche di riferimento della Scuola e in possesso di documentata produzione scientifica nelle rispettive aree. Qualora siano costituiti i Collegi di indirizzo di cui al successivo art. 9, il requisito della composizione numerica e dell'appartenenza alle aree scientifiche di riferimento deve essere rispettato dai singoli Collegi di indirizzo secondo quanto espressamente stabilito dal successivo art. 9;
  - b. la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per le Scuole e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi (laboratori, biblioteche, attrezzature informatiche);
  - c. la previsione di un Direttore responsabile dell'organizzazione della Scuola, di un collegio dei docenti e di supervisori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata e significativa produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nelle aree di riferimento della Scuola;
  - d. la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in contesti diversi di attività lavorative;
  - e. la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
  - f. l'attivazione di sistemi di valutazione, da parte del Collegio dei docenti, relativi alla permanenza dei predetti requisiti, alla rispondenza della Scuola agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi;
  - g. l'esistenza di un progetto formativo e di ricerca che illustri dettagliatamente gli obiettivi scientifico-formativi relativamente a tematiche sufficientemente ampie e, ove possibile, a carattere interdisciplinare;
  - h. l'inserimento dei percorsi formativi all'interno di documentate iniziative di collaborazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di una qualificata docenza internazionale.

In sede di valutazione delle proposte si dovrà inoltre tenere conto della:

- i. documentata esistenza di iniziative rivolte ad attirare finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati finalizzati all'erogazione di borse di studio e di contributi di funzionamento;
- j. documentata esistenza di iniziative rivolte alla pubblicizzazione verso l'esterno sia delle modalità di selezione e accesso sia delle attività scientifico-didattiche, allo scopo di ottimizzare l'attrattività della Scuola, con particolare attenzione per i potenziali candidati stranieri.



10. Le proposte oltre ad ottemperare ai requisiti di cui al punto precedente dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno indicate annualmente con apposita circolare, complete di tutte le informazioni relative ai dati amministrativi e necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità.
11. L'istituzione delle Scuole è comunicata tempestivamente dal Rettore dell'Università al Ministero Università e Ricerca che ne cura la diffusione.
12. I Dipartimenti che chiedono l'adesione ad una Scuola di Dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo, qualora la medesima comporti il finanziamento di borse, per la durata massima di un ciclo di Dottorato, dovranno indicare nella delibera anche il finanziamento richiesto.

Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno indicate annualmente con apposita circolare, complete di tutte le informazioni relative ai dati amministrativi e necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità.

### **Art. 3 – Rinnovo**

1. La Scuola di Dottorato viene approvata per tre cicli.
2. Annualmente la Scuola presenta la richiesta di attivazione con le informazioni necessarie per la verifica della permanenza dei requisiti da parte del Nucleo di Valutazione. In tale sede il Nucleo di Valutazione terrà anche conto del mantenimento della capacità di cofinanziamento dichiarata al momento dell'istituzione.
3. Trascorsi tre cicli dall'istituzione di una Scuola di Dottorato il rinnovo avviene con le stesse modalità previste per le proposte di nuova istituzione, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento. In tal caso, le richieste di rinnovo dovranno dar conto anche delle attività effettivamente svolte nei tre cicli precedenti, della produttività scientifica dei docenti, degli iscritti, nonché di coloro che nel frattempo abbiano conseguito il titolo.
4. Qualora, all'avvio di un nuovo ciclo, si intendano introdurre variazioni relative all'articolazione in indirizzi o modifiche sostanziali alla struttura della Scuola, il rinnovo deve avvenire con le stesse modalità stabilite per le proposte di nuova istituzione, di cui all'articolo 2 del presente Regolamento con l'eccezione che la proposta deve essere presentata dal Direttore della Scuola, sentito il Consiglio Scientifico, anziché dal Direttore del Dipartimento.

### **Art. 4 –Organi della Scuola di Dottorato**

1. Sono organi della Scuola:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio Scientifico;
  - c) il Collegio dei Docenti della Scuola.

### **Art. 5 - Il Direttore**

1. Il Direttore è eletto dai Docenti del Collegio, tra i propri componenti esclusivi, professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo di Trieste, ed afferenti ad una delle aree scientifiche di riferimento della Scuola.  
Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
2. Il Direttore:
  - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
  - b) convoca il Consiglio Scientifico;
  - c) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e ne cura l'attuazione delle delibere;



- d) organizza e coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative; nel caso di Scuole articolate in più indirizzi, le funzioni di organizzazione e coordinamento delle attività didattiche sono demandate ai Coordinatori di indirizzo previsti dal successivo art. 9;
  - e) presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del giudizio di cui al D.M. 224/1999;
  - f) presenta l'eventuale richiesta di rinnovo al termine dei tre cicli.
3. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

#### **Art. 6 - Il Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e di valutazione delle attività della Scuola. Esso è composto in maggioranza da membri esterni in numero non inferiore a tre. Ne fa parte anche il Direttore della Scuola che convoca il Consiglio Scientifico per la prima seduta di insediamento. Lo possono comporre inoltre:
  - a) docenti non appartenenti all'Università di Trieste ed altri esperti italiani e/o stranieri, con riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di riferimento della Scuola, proposti dai Dipartimenti interessati; nel caso di Scuole multi-indirizzo, i membri esterni dovranno essere almeno uno per ciascun indirizzo
  - b) eventuali esperti designati dagli enti pubblici o privati che sostengono la Scuola, in numero complessivo inferiore alla metà dei componenti del Consiglio.Le modalità di designazione dei componenti del Consiglio sono demandate al Regolamento della Scuola (ai sensi dell'art. 2, comma 6 del presente regolamento).
2. Il Consiglio Scientifico:
  - a) svolge funzioni di valutazione, di indirizzo e di verifica in itinere del funzionamento della Scuola e dei singoli indirizzi, e cura il coordinamento dei collegi di indirizzo, ove istituiti;
  - b) esprime un parere in merito all'istituzione di indirizzi;
  - c) valuta l'attività scientifica complessivamente svolta dagli studenti iscritti alla Scuola;
  - d) valuta la permanenza dei requisiti di qualità scientifica dei componenti il Collegio dei Docenti e dei supervisor dei singoli dottorandi;
  - e) promuove la partecipazione a reti di Dottorato;
  - f) presenta annualmente al Collegio dei Docenti una relazione sulla valutazione dell'attività scientifica della Scuola che il Direttore trasmette al Nucleo di Valutazione in sede di riattivazione annuale;
  - g) Il Consiglio Scientifico nomina il Presidente nella sua prima seduta.
3. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni.

#### **Art. 7 - Il Collegio dei Docenti della Scuola**

1. Il Collegio dei docenti è composto da docenti di prima e seconda fascia, e da ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari che caratterizzano la Scuola, nonché eventualmente da esperti qualificati in numero inferiore alla metà dei componenti. Il Consiglio di Dipartimento autorizza i docenti a far parte dei Collegi dei Docenti. Il Collegio dei docenti è composto da almeno 10 docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva e appartenenti all'Università di Trieste e alle eventuali Università consorziate.



Possono far parte del Collegio, in soprannumero e con funzione consultiva, componenti provenienti da Atenei diversi da quelli partecipanti alla gestione della Scuola di Dottorato. I componenti il Collegio possono far parte di altri Collegi dei docenti di Dottorato, purché si rispetti la composizione di almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva. Il Collegio è unico per tutti i cicli attivati.

Il Direttore del Dipartimento proponente, in sede di prima attivazione, convoca i componenti del Collegio o dei Collegi d'indirizzo in seduta plenaria ai fini dell'elezione del Direttore della Scuola.

In tale sede, qualora la Scuola preveda l'articolazione in indirizzi, sarà formalizzata la costituzione dei collegi di indirizzo secondo le modalità del successivo articolo 9.

In corrispondenza delle sedute sarà redatto un verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà trasmesso entro 5 giorni completo degli allegati in duplice copia, alla Segreteria dei Dottorati di ricerca dell'Ateneo che ne curerà la conservazione.

2. È compito del Collegio dei Docenti:

- a eleggere il Direttore della Scuola;
- b approvare il Regolamento di cui all'art. 2 comma 6;
- c formulare il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente la didattica comune agli eventuali indirizzi, nonché i criteri per la formulazione di giudizi sull'attività degli studenti iscritti, elaborando la programmazione della loro attività di formazione e ricerca, espresso eventualmente in crediti formativi, con l'indicazione esatta delle modalità di conseguimento e di verifica dei medesimi;
- d deliberare l'istituzione di indirizzi d'intesa con i Dipartimenti interessati e sentito il parere del Consiglio scientifico;
- e effettuare il riparto delle risorse e delle borse;
- f approvare la relazione consuntiva e programmatica di cui all'art. 5, comma 2, lett. e);
- g proporre al Rettore i nominativi dei componenti la/e Commissione/i giudicatrice/i per l'esame di ammissione e per l'esame finale di Dottorato;
- h fissare la data di effettivo inizio dei corsi;
- i indicare il supervisore responsabile della formazione e delle attività di ricerca per ciascun studente iscritto alla Scuola. Le funzioni di supervisore possono essere ricoperte anche da esperti/docenti esterni, previa approvazione del Collegio dei Docenti;
- j concordare ed approvare le linee di ricerca proposte dai dottorandi di concerto con il supervisore;
- k organizzare le attività di formazione;
- l autorizzare gli studenti a recarsi presso strutture italiane od estere non convenzionate, per un periodo di formazione superiore ai sei mesi;
- m definire le modalità di ammissione alla Scuola e fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché la loro ponderazione; dichiarare l'equivalenza o meno dei titoli di studio, conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per l'ammissione alla Scuola;
- n deliberare la relazione sull'attività svolta da ogni singolo iscritto ai fini del giudizio di ammissibilità o meno all'anno di corso successivo. Il giudizio negativo comporterà l'esclusione dal corso;
- o assegnare in alternativa all'ammissione all'esame finale, una proroga della presentazione della tesi;



p predisporre una relazione di presentazione alla Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensiva dell'intero periodo di frequenza del Dottorato.

3. Nella prima riunione di ogni anno solare va autocertificata la composizione di quest'Organo.

#### **Art.8 – La Giunta**

Nell'ambito della Scuola può essere istituita una Giunta.

La Giunta è un organo operativo che coadiuva il Direttore nelle attività gestionali della Scuola.

Può essere nominata dal Direttore della Scuola previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

#### **Art. 9 - Articolazione in indirizzi della Scuola**

1. La Scuola di Dottorato può articolarsi in indirizzi. L'articolazione in indirizzi, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo relativo a un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene proposta dai Dipartimenti in sede di presentazione della proposta di istituzione della Scuola e viene deliberata in sede di approvazione del relativo regolamento.
2. Un indirizzo può essere attivato soltanto qualora:
  - a. sussistano i requisiti e le motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo, debitamente documentati;
  - b. sussista nel Collegio la presenza di almeno quattro docenti non soprannumerari afferenti ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti l'indirizzo in modo esclusivo;
  - c. siano assegnate all'indirizzo almeno due borse.
3. Una volta istituiti, gli indirizzi si dotano di distinti Collegi d'indirizzo costituiti da tutti i docenti e ricercatori afferenti in modo esclusivo a quell'indirizzo.
4. Ai Collegi d'indirizzo sono delegate le funzioni proprie del Collegio Docenti di cui al comma 2 dell'art. 7. I Collegi d'indirizzo, per lo svolgimento delle funzioni previste ai punti a-f del suddetto art. 7 comma 2, si riuniscono in seduta plenaria.
5. Ogni Collegio di indirizzo elegge il Coordinatore tra i propri componenti esclusivi, professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo di Trieste. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio di indirizzo, che si riunisce almeno tre volte all'anno.

#### **Art. 10 - Titolo di ammissione ai corsi**

1. Possono accedere alla Scuola di Dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti, ai soli fini dell'ammissione, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Il Collegio dei docenti potrà valutare il titolo straniero successivamente all'ammissione, ma preventivamente all'eventuale immatricolazione.
2. I vincitori di concorso per l'ammissione alla scuola che abbiano sede presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, in attività assistenziali. In tal caso sarà richiesto il possesso dell'abilitazione professionale nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

#### **Art. 11 - Modalità di accesso**



1. Alle Scuole di Dottorato si accede attraverso un pubblico concorso.
2. Il bando è emanato dal Rettore. Le Scuole possono chiedere l'emissione di un bando separato per cittadini non comunitari residenti all'estero. In quest'ultimo caso la restrizione del numero di 6 borse di cui al punto 3 del presente comma ~~all'art. 7.2.3~~ va riferita all'insieme delle borse per ciclo. Al/ai bando/i e viene data ampia pubblicità compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella forma di avviso.  
Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione anche al Ministero Università e Ricerca per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:
  1. l'intitolazione delle Scuole attivate con sede amministrativa presso l'Ateneo ed i relativi indirizzi;
  2. il numero complessivo dei laureati da ammettere ad ogni singola Scuola di dottorato, comunque non inferiore a sei;
  3. il numero totale delle borse di studio, di norma non inferiore a sei salvo casi eccezionali, ed il loro ammontare.  
In caso di finanziamenti legati a specifiche ricerche l'importo della borsa potrà essere incrementato, fermo restando il diritto del candidato di non accettare il tema di ricerca proposto, rinunciando all'incremento di borsa;
  4. ove il Nucleo di Valutazione confermi la presenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 9, e sia altresì assicurato il finanziamento di almeno 6 borse su fondi esterni, la Scuola può procedere con l'emissione del bando per cittadini non comunitari residenti all'estero senza attendere l'assegnazione delle borse su fondi d'ateneo;
  5. i contributi a carico degli studenti e la disciplina degli esoneri;
  6. le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione.
3. L'esame di ammissione punta a verificare l'attitudine alla ricerca del candidato e la preparazione di base.
4. Sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, previo parere del Collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell'esame di ammissione:
  - coloro che usufruiscono di assegni di ricerca
  - gli assegnatari di borse di studio del Ministero degli Affari Esteri
  - i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 286/98
  - gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi.
5. Possono essere ammessi in soprannumero anche candidati cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che giungano con avallo da parte del MUR o del MAE, con borsa di studio erogata dal proprio Paese, a copertura di tutto il ciclo. In deroga a quanto previsto dal successivo punto 6 la selezione potrà anche essere svolta nel Paese di provenienza, sulla base, nel caso di selezione in loco, di criteri diversi. I borsisti MAE potranno egualmente godere di esenzione dalla prova ordinaria. In ambedue i casi il Collegio dovrà esprimersi in merito.
6. Le procedure di ammissione, che dovranno essere chiaramente esplicitate nel bando di concorso, saranno definite dal Collegio dei Docenti, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:
  - a. per titoli e prova scritta ed orale;
  - b. per titoli e prova scritta;
  - c. per titoli e prova orale;





d. per soli titoli.

È in ogni caso richiesta al candidato la presentazione di:

- a. dettagliato curriculum vitae et studiorum
- b. copia della tesi di laurea v.o. ovvero di laurea specialistica/magistrale. Nel caso di studenti in possesso di diploma di laurea o equivalente conseguito all'estero, sarà sufficiente la presentazione di un abstract in lingua inglese o in lingua italiana.

Può venire altresì richiesta anche la presentazione di un dettagliato programma di ricerca relativo alla tesi di dottorato che il candidato intende svolgere qualora ammesso alla Scuola.

La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando.

L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

Nel caso di Scuola multi-indirizzo il Collegio dei Docenti può deliberare lo svolgimento di prove distinte per ciascun indirizzo.

- a. Il bando deve prevedere che i candidati indichino chiaramente per quali indirizzi, ove presenti, ed eventualmente per quali posti a tema vincolato, intendano concorrere.
- b. Nel caso di Scuole multi-indirizzo può essere prevista la costituzione di commissioni separate per ciascun indirizzo.
- c. I posti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito ovvero, in presenza di selezione per indirizzi e/o di borse a tema vincolato, redigendo graduatorie distinte relative ai singoli indirizzi per i quali i candidati abbiano sostenuto la prova.
- d. I candidati stranieri soprannumerari che effettuino la selezione presso questa sede potranno svolgere le eventuali prove scritte in lingue diverse dai candidati ordinari, previo nulla osta della Commissione stessa.

#### **Art. 12 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il XXIII ciclo (anno di emissione del bando 2007).
2. Per quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e, nello specifico, al Regolamento in materia di dottorato di ricerca di cui al DR 908/AG dd. 08.10.99 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare sono vigenti gli articoli dal 7 al 17 del citato Regolamento, fatta salva la sostituzione del termine "corso" con il termine "Scuola".